



DOCUMENTO INFORMATIVO GENERALE SUI SERVIZI FINANZIARI – MiFID **(redatto ai sensi dell'art. 27 e segg. della Delibera Consob 16190/2007)**

Fornito da Banca del Fucino S.p.A. a clienti e potenziali clienti.

Ai sensi dell'art. 27 e segg. del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 16190, del 29/10/2007 (in particolare il comma 2° della citata disposizione recita "gli intermediari forniscono a i clienti o potenziali clienti, in una forma comprensibili, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati e i rischi ad essi connessi e, di conseguenza, possano prendere decisioni in materia di investimenti in modo consapevole), la **Banca del Fucino S.p.A. emana il seguente Documento Informativo Generale sui Servizi Finanziari.**

INDICE:

Premessa

- 1. Informazioni sulla Banca e i suoi servizi di investimento**
- 2. Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari**
- 3. Informazioni sugli strumenti finanziari**
- 4. Informazione sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento**
- 5. Policy in materia di conflitti di interesse**
- 6. Execution / Transmission Policy**
- 7. Classificazione della clientela**

PREMESSA

La MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) è una direttiva comunitaria che ha l'obiettivo di armonizzare, in chiave europea, la disciplina dei mercati finanziari, degli intermediari e dei servizi di investimento.

Più in particolare, la MiFID si articola nei seguenti provvedimenti normativi principali:

- ❖ Direttiva 2004/39/CE, adottata dal Parlamento Europeo e dal Consiglio in data 21/04/2004, che individua i principi quadro (cd. direttiva di 1° Livello)
- ❖ Direttiva 2006/73/CE, adottata dalla Commissione in data 10/08/2006, che contiene indicazioni in merito alle modalità di esecuzione della Direttiva 2004/39/CE, con particolare riferimento ai requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività degli intermediari (cd. direttiva di 2° Livello)
- ❖ Regolamento (CE) n. 1287/2006, emanato il 10/08/2006 dalla Commissione, recante "modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazione per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e la definizione di taluni termini ai fini di tale direttiva"

La direttiva MiFID è stata recepita in Italia con Decreto Legislativo 17 settembre 2007, n. 164 "Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari".

1. INFORMAZIONI SULLA BANCA E I SUOI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Banca del Fucino S.p.A., con sede legale in Roma, Via Tomacelli 139 (la "Banca") è una banca autorizzata da Banca d'Italia alla prestazione dei servizi di investimento disciplinati dal Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria").

In particolare, la Banca è autorizzata alla prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- negoziazione per conto proprio;
- esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- ricezione e trasmissione di ordini;
- consulenza in materia di investimenti.

La Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Il **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi** è un sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche e italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 103.291,38). Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo.

Il **Fondo Nazionale di Garanzia**, istituito dall'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 27 ottobre 1994, n. 598 e dell'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Il Fondo è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

L'organizzazione e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dal proprio Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento operativo" previsto dall'art. 12, comma 1, del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro ed entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o di concordato preventivo.

Comunicazioni

Le comunicazioni di qualsiasi genere del cliente alla Banca connesse alla prestazione dei servizi di investimento vanno fatte pervenire ad una qualsiasi delle Filiali presso la quale sono aperti i rapporti sui quali sono depositati o comunque evidenziati gli strumenti finanziari e i prodotti finanziari, ai quali le comunicazioni si riferiscono.

L'invio della documentazione delle operazioni eseguite e di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno effettuate al cliente con pieno effetto all'indirizzo o recapito risultante dal "Contratto unico per la prestazione di servizi finanziari ed accessori" o fatto conoscere successivamente per iscritto.

Conferimento degli ordini

Gli ordini sono conferiti dal Cliente per iscritto o telefonicamente. Nel caso in cui siano conferiti telefonicamente, gli ordini saranno documentati dalle registrazioni su nastro magnetico o altro supporto equivalente, operate dalla Banca.

Lingua

Il "Contratto unico per la prestazione di servizi finanziari ed accessori" è redatto in lingua italiana che verrà parimenti utilizzata nelle comunicazioni scritte o verbali di qualsiasi natura tra il cliente e la Banca.

Offerta fuori sede

Nell'attività di offerta svolta fuori dalla propria sede legale o dalle proprie Filiali ("Offerta Fuori Sede") di strumenti finanziari, di prodotti finanziari, ivi compresi quelli emessi da imprese di assicurazione, e di servizi di investimento, la Banca, nel rapporto diretto con il cliente, si avvale di promotori finanziari iscritti in Italia nell'apposito Albo unico dei promotori.

Conflitti di interesse

La Banca ha identificato i conflitti di interesse che potrebbero insorgere, nello svolgimento dei servizi di investimento, tra la Banca stessa e il cliente ovvero tra i diversi clienti della Banca e gestisce detti conflitti in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti. La politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interessi è contenuta nel documento "Disciplina dei conflitti di interesse". Qualora il cliente ne faccia richiesta, la Banca fornisce maggiori dettagli circa la politica seguita.

Rendicontazione

La Banca invia al cliente la rendicontazione dell'attività svolta avuto riguardo ai costi delle operazioni e dei servizi prestati.

La Banca trasmette prontamente al cliente le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

Al cliente al dettaglio trasmette un avviso che confermi l'esecuzione di quanto impartito, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, nel caso in cui la Banca debba ricevere conferma dell'avvenuta esecuzione da parte di un terzo soggetto, entro il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo. In tale ipotesi, ove la conferma dell'avvenuta esecuzione debba essere necessariamente inviata da un terzo soggetto, la Banca è esonerata dall'obbligo di trasmettere la propria nota di eseguito.

Con riferimento ad ordini relativi a quote o azioni di OICR da eseguirsi periodicamente, ove non provveda direttamente la società di gestione o la Sicav, la Banca potrà fornire, ogni sei mesi, l'informativa prevista dall'art. 53, comma 6, del Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007.

A richiesta del Cliente la Banca fornisce informazioni circa lo stato del suo ordine.

2. INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le modalità di deposito e sub deposito dei beni dei clienti sono disciplinate nel contratto Deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari, a cui si fa rinvio.

3. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

PARTE I

La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- ❖ la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- ❖ la sua liquidità;
- ❖ la divisa in cui è denominato;
- ❖ gli altri fattori fonte di rischi generali.

A. La variabilità del prezzo.

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

A1 Titoli di capitale e titoli di debito.

Occorre distinguere innanzitutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e i titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato. A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

A.2 Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

A.3 Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

A.4 Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

A.5 L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

B. La liquidità.

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

C. La divisa.

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i

rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

D. Gli altri fattori fonte di rischi generali.

D.1 Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

D.2 Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

D.3 Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

D.4 Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronica o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (order routing), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

D.5 Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

D.6 Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PARTE II

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

E. Futures.

E.1 L'effetto "leva".

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore diventa debitore di ogni altra passività prodottasi.

E.2 Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzati a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

F. Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

F.1 L'acquisto di un'opzione.

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

F.2 La vendita di un'opzione.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

G. Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

G.1 Termini e condizioni contrattuali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

G.2 Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. circuit breakers), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

G.3 Rischio di cambio.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

H. Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli swaps.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso, o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

H.1 I contratti di swaps.

I contratti di swaps comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno swap è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

PARTE III

La rischiosità di una linea di gestione di patrimoni personalizzata

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di

rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

I. La rischiosità di una linea di gestione.

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

I.1 Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione.

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

I.2 La leva finanziaria.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

L. Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale.

L.1 Richiamo.

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.

L.2 Commissioni ed altri oneri.

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

4. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI CONNESSI ALLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

I costi e gli oneri applicati al Cliente in relazione alla prestazione dei servizi di investimento sono riportati:

- nelle disposizioni contrattuali disciplinanti il deposito amministrato, a cui si fa rinvio;
- nei documenti di acquisto relativi ai singoli prodotti finanziari o servizi di investimento che il Cliente acquista o sottoscrive di volta in volta, in relazione agli ordini impartiti dalla Banca.

La Banca, in relazione alla prestazione di servizi di investimento, nel rispetto della legge vigente, potrebbe versare a, percepire da un soggetto diverso dal Cliente compensi, commissioni, o prestazioni non monetarie.

L'esistenza, la natura e l'importo dei compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non sia accertato, il metodo di calcolo di tale importo sono comunicati al Cliente in via generale o all'atto dell'acquisto o della sottoscrizione dei suddetti prodotti finanziari o servizi di investimento.



5. POLICY AZIENDALE IN MATERIA DI GESTIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

INTRODUZIONE

La nuova direttiva MiFID (Market in Financial Instruments Directive) innova in modo significativo la disciplina sui conflitti di interesse prevista nel previgente quadro normativo e regolamentari.

La nuova disciplina riconosce l'impossibilità di eliminare i conflitti di interesse a causa dell'intensificarsi delle attività delle imprese, le quali, invece, sono chiamate ad adottare misure idonee ad evitare che tali conflitti ledano gli interessi dei clienti.

Per raggiungere tale obiettivo la MiFID prevede un insieme di regole che è possibile sintetizzare nell'adozione di ogni misura ragionevole per individuare i conflitti di interesse e disposizioni organizzative / amministrative per evitare che i conflitti di interesse individuati incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

La nuova direttiva MiFID dispone che gli intermediari finanziari stabiliscano una politica, a propria discrezione, per l'individuazione e la gestione dei conflitti di interesse. La banca si impegna ad adottare, a tal fine, tutte le misure necessarie.

Criteri per individuare le tipologie di conflitti di interesse

Il nostro primo livello attiene alla "potenzialità del pregiudizio". La banca verificherà al momento della prestazione del servizio di investimento la possibilità che possano emergere conflitti di interesse potenzialmente pregiudizievoli per i clienti. Questa valutazione verrà effettuata "ex ante" e sarà diretta a verificare se e in quale misura, una certa situazione, sia potenzialmente idonea a produrre un danno per il cliente. Il nostro secondo livello attiene alle tipologie di conflitto di interesse, alle quali ricondurre le fattispecie indicate nella mappatura dei conflitti.

Politica di gestione e "disclosure".

Come sopra accennato, la MiFID ha come obiettivo principale in tema di conflitti di interesse, l'assicurazione che le imprese adottino ogni misura ragionevole per evitare che detti conflitti ledano gli interessi dei clienti.

In tale ottica la banca si impegna a rafforzare i presidi interni per gestire, nel miglior modo possibile, le varie tipologie di conflitti.

Adottiamo, pertanto, quelle misure per:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti;
- eliminare ogni legame diretto tra soggetti che svolgono attività diverse ma che in determinate circostanze possono dar luogo a fattispecie di conflitto;
- impedire o controllare la partecipazione simultanea o consecutiva di un soggetto pertinente ai servizi di investimento o accessori, quando ciò possa nuocere alla gestione dei conflitti di interesse.

Nell'individuazione e gestione dei conflitti di interesse che potenzialmente potrebbero verificarsi nello svolgimento delle normali attività di investimento, la banca ha adottato il principio che in caso di manifestazioni di detti conflitti, anche se non sempre dovuta secondo normativa, sarà fornita/consegnata al cliente specifica informativa (cd. disclosure), opportunamente dettagliata, per consentire al cliente di avere le giuste informazioni circa il servizio di investimento o accessorio, tenuto conto del contesto in cui sorge il conflitto.

La disclosure sarà modulata in funzione della natura del cliente e quindi diversamente articolata in base alla classificazione della clientela: qualificata / professionale / al dettaglio.

Il registro dei conflitti di interesse

Con l'entrata in vigore della direttiva MiFID viene istituito il registro dei conflitti di interesse.

Tale registro sarà costantemente aggiornato in base ai servizi di investimento o accessori svolti dalla banca, per i quali sia sorto o nel caso di attività in corso, possa sorgere un conflitto di interessi, che rischia di ledere gli interessi dei clienti.

Scopo di tale registro è quello di recare una casistica, anche su base storica, delle attività che hanno generato conflitti di interesse.

Mappatura dei conflitti di interesse

La mappatura dei conflitti di interesse ha lo scopo di individuare le diverse fattispecie di conflitto di interesse che potrebbero generarsi nella erogazione dei servizi di investimento da parte della banca.

La mappatura dei conflitti è un'attività propedeutica alla stesura del presente documento e dei suoi successivi aggiornamenti e costituisce parte integrante della presente policy.

I servizi attualmente prestati dalla banca che danno o possono dare luogo a conflitti di interesse sono:

- consulenza in materia di investimenti;
- negoziazione in conto proprio;
- collocamento di strumenti finanziari.

La banca ha provveduto ad eseguire la mappatura dei potenziali conflitti, anche con riferimento a tipologie di operazioni e/o servizi attualmente non effettuate / erogati, redigendo una apposita scheda riepilogativa, che costituisce parte integrante della presente policy.

Nella indicata scheda sono sintetizzate le misure adottate per la gestione di tali fattispecie.

Gestione dei conflitti di interesse

La banca adotta tutte le misure necessarie a garantire che i soggetti rilevanti nei servizi di investimento impegnati in attività configgenti, possano svolgere dette attività con un grado di indipendenza appropriato.

Tali procedure e misure si concretizzano nel:

- controllo dello scambio di informazioni tra i diversi comparti aziendali deputati alla erogazione dei diversi servizi di investimento;
- segregazione delle informazioni (logica, organizzativa e fisica) e dei ruoli tra funzioni / unità aziendali che svolgono tra di loro attività incompatibili ai sensi delle disposizioni in materia di conflitti;
- rafforzamento dei presidi di separazione organizzativa tra strutture e dei principi di riservatezza/confidenzialità delle informazioni;
- indipendenza dei soggetti che intervengono nel processo di erogazione del servizio di consulenza in materia di investimenti (intesa come indipendenza da obiettivi di vendita e/o di budget);
- previsione di un processo collegiale nelle decisioni afferenti l'erogazione dei servizi di investimento, specie con riguardo alla distribuzione di prodotti/strumenti finanziari di terzi.

Inducements (incentivi)

In materia di incentivi la banca adotta tutte le misure idonee ad assicurare un comportamento equo, corretto e professionale, al fine di meglio tutelare gli interessi della clientela.

Tali misure si concretizzano nella previsione di:

- efficaci processi aziendali e presidi organizzativi e di controllo, idonei alla rilevazione/verifica di conformità degli incentivi pagati / corrisposti;

- specifica informativa alla clientela, con particolare riguardo agli inducements di cui all'art. 26, lett. b), della cd. Direttiva MiFID di 2° livello;
- processi collegiali nelle decisioni relative alla erogazione dei servizi di investimento, con particolare riguardo alla distribuzione di prodotti / strumenti finanziari di terzi;
- sistemi di budgeting e premianti, nonché di politiche commerciali neutrali rispetto alla percezione di incentivi da terze controparti;
- adozione di un disciplinare interno in materia di inducements, al fine di formalizzare comportamenti gestionali in linea con i presidi descritti nei punti precedenti.

Aggiornamento della politica di gestione dei conflitti

Così come disposto dalla direttiva MiFID al fine di mantenere un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse, la banca si impegna a garantire che la stessa sarà nel tempo aggiornata al variare delle fattispecie di conflitto di interesse, ovvero al verificarsi di circostanze che inficino l'efficacia delle misure adottate per evitare il pregiudizio dei clienti.

La presente policy ha validità a decorrere dal 1° novembre 2007 e sarà sottoposta a revisione almeno annuale.

Disposizioni finali

La presente policy aziendale è completata dalla scheda di sintesi relativa alla mappatura dei conflitti di interesse eseguita dalla banca in relazione ai servizi di investimento prestati alla clientela.

MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

SERVIZIO DI INVESTIMENTO	POTENZIALE CONFLITTO	POTENZIALE CONFLITTO	MISURE DI GESTIONE ADOTTATE
Collocamento	1 - Collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/ partecipati in misura rilevante dalla banca.	NO	Analisi preventiva – Misure volte a favorire la separazione organizzativa - Disclosure
Collocamento	2 - Collocamento semplice di strumenti finanziari emessi da soggetti partecipanti in misura rilevante alla banca.	NO	Non applicabile
Collocamento	3 - Vendita della banca, in fase di collocamento, di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca.	NO	Analisi preventiva – Misure volte a favorire la separazione organizzativa - Disclosure
Negoziazione conto proprio	4 - Negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati in misura rilevante dalla banca.	NO	Analisi preventiva – Misure volte a favorire la separazione organizzativa - Disclosure
Gestione portafogli	5 - Gestione di portafogli che preveda l'adesione a collocamenti di strumenti finanziari emessi da società finanziate/partecipate in misura rilevante dalla banca.	NO	Non applicabile
Gestione portafogli	6 - Gestione del servizio di gestione di portafogli che prevede l'investimento anche in strumenti finanziari oggetto di negoziazione di cui al punto 3.	NO	Non applicabile
Consulenza in materia di investimenti	7 - Consulenza in materia di investimenti su strumenti finanziari aventi le caratteristiche di cui ai punti 1 e 3.	NO	Analisi preventiva – Misure volte a favorire la separazione organizzativa - Disclosure
Collocamento	8 - Collocamento semplice di strumenti finanziari di propria emissione.	SI	Disclosure – Misure volte a favorire la separazione organizzativa
Collocamento	9 - Collocamento semplice con sottoscrizione a fermo o garantita di strumenti finanziari, a prescindere dal fatto che l'emittente appartenga al gruppo, ovvero sia un terzo.	SI	Disclosure – Misure volte a favorire la separazione organizzativa
Negoziazione conto proprio	10 - Negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari di propria emissione.	SI	Disclosure – Misure volte a favorire la separazione organizzativa
Negoziazione conto proprio	11 - Negoziazione in conto proprio di strumenti finanziari emessi da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla banca.	NO	Analisi preventiva – Misure volte a favorire la separazione organizzativa - Disclosure
Tutti i servizi	12 - Incentivi di cui all'art. 26, lett. b), della direttiva di 2° livello MiFID, con particolare riguardo a prodotti/strumenti finanziari di terzi, collocati nell'ambito del servizio di consulenza in materia di investimenti.	SI	Disclosure – Misure volte a favorire la separazione organizzativa

6 Execution / Transmission Policy: principi Generali di esecuzione / trasmissione degli ordini

6.1 Premessa

La presente strategia di esecuzione/trasmissione degli ordini (nel proseguo anche Execution / Transmission Policy) della Banca del Fucino S.p.A. contiene i principi per l'esecuzione e/o la trasmissione degli ordini disposti dalla clientela inerenti la compravendita di strumenti finanziari nel "miglior interesse per il cliente".

Il consenso del cliente alla presente policy è richiesto per l'esecuzione degli ordini del cliente relativi a operazioni di compravendita di strumenti finanziari. In caso di revoca di tale consenso, la Banca del Fucino non accetterà di eseguire ordini dal cliente.

La Banca del Fucino informa che valuterà di volta in volta e, caso per caso, l'esecuzione di qualsiasi tipo di operazione in strumenti finanziari al di fuori delle regole contenute nel presente documento.

6.1.2 Determinazione dell'interesse del cliente

La MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) è una direttiva europea che si pone quale primario obiettivo quello di tutelare l'interesse degli investitori nonché l'efficienza e l'integrità dei mercati finanziari.

Una delle novità più significative introdotte da tale disciplina consiste nell'abolizione dell'obbligo, per gli intermediari, di negoziare sui mercati regolamentati (cosiddetto principio della "concentrazione degli scambi"). Ne deriva che gli scambi di strumenti finanziari potranno avvenire in varie "sedi di esecuzione" a scelta dell'intermediario che offre i servizi di investimento.

Più in particolare, gli ordini di acquisto e vendita potranno essere eseguiti (art. 2 comma 1, lettera e) della delibera CONSOB n. 16190/2007) attraverso le seguenti **sedi di esecuzione** (trading venues):

- mercati regolamentati;
- sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- internalizzatori sistematici: intermediari che in modo organizzato, frequente e sistematico negoziano in conto proprio eseguendo gli ordini della clientela al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema MTF;
- market maker: intermediari che assumono l'obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari;
- Internalizzatore non sistematico: intermediario che si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi, senza assumere la qualifica di market maker.

A tale libertà nella determinazione della sede di esecuzione, corrisponde l'obbligo per gli intermediari di predisporre una politica per l'esecuzione e/o per la trasmissione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari per i propri clienti, in modo da ottenere il miglior risultato possibile nella loro esecuzione, adottando tutte le misure a tal fine necessarie e considerando i seguenti **fattori di esecuzione**:

- **Prezzo**
Per determinare la qualità dei prezzi nelle diverse sedi di esecuzione, la banca, o l'intermediario finanziario incaricato, avrà riguardo ai rispettivi meccanismi di determinazione dei prezzi. In particolare, la qualità del prezzo dipende dal numero dei partecipanti al mercato, dalla presenza dei cd. "market makers" e, ove possibile, dal riferimento di un "contributore" primario del prezzo.
- **Costi di esecuzione / trasmissione del ordine**
I costi saranno determinati come componente del controvalore totale, prendendo in considerazione, tutti i costi sostenuti nella esecuzione dell'ordine e, più in particolare:
 - Costi (eventuali) di accesso e/o di connessione alle diverse sedi di esecuzione
 - Costi (eventuali) connessi al processo di regolamento degli strumenti finanziari
 - Commissioni pagate a terzi coinvolti nella esecuzione dell'ordine e/o all'intermediario finanziario incaricato dell'esecuzione dell'ordine
 - Oneri fiscali
 - Commissioni proprie della banca
- **Velocità di esecuzione**
Per velocità di esecuzione dell'ordine si intende il periodo di tempo intercorrente tra il momento in cui il cliente impartisce l'ordine stesso e quello in cui, teoricamente, è eseguito. La velocità di esecuzione della sede prescelta è determinata dal modello di mercato in essa adottato.
- **Probabilità di esecuzione**
La probabilità di esecuzione di un ordine dipende significativamente dalla liquidità del titolo nella sede di esecuzione. Sotto questo aspetto, la Banca consiedererà, inoltre, il rischio di esecuzione parziale, che può avere un effetto diretto sui costi complessivi dell'esecuzione.
- **Probabilità di regolamento**
La probabilità di regolamento è un fattore strettamente connesso all'efficienza del sistema di liquidazione adottato nella sede di esecuzione.



▪ **Natura e dimensione dell'ordine**

Nella determinazione della sede di esecuzione "migliore", la Banca del Fucino o l'intermediario finanziario cui l'ordine è stato trasmesso per l'esecuzione, considererà inoltre la tipologia e la dimensione dell'ordine.

Ordini diversi riferiti al medesimo strumento finanziario potranno, pertanto, essere eseguiti presso diverse sedi di esecuzione in funzione della loro diversa natura.

▪ **Altre caratteristiche volte a realizzare il raggiungimento del migliore risultato possibile per il cliente.**

Per i **clienti al dettaglio**, l'ottenimento del migliore risultato possibile sarà valutato sulla base del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento più i costi di esecuzione/trasmissione, nonché prendendo in considerazione anche le commissioni proprie ed i costi sostenuti per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna sede di esecuzione ammissibile (cd. **total consideration**).

Nella selezione delle sedi di esecuzione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari (**trading venues**), la banca, o l'intermediario finanziario cui la banca trasmetterà i medesimi, prenderà prevalentemente in considerazione quelle sedi dove gli strumenti finanziari interessati sono trattati.

Qualora su specifici ordini il cliente sia in disaccordo sulla politica di esecuzione adottata dalla banca, ovvero preferisca una sede di esecuzione diversa da quella scelta dalla Banca, lo stesso cliente deve esplicitare per iscritto istruzioni precise circa le modalità e la sede di esecuzione preferita. La Banca del Fucino valuterà l'opportunità di eseguire l'ordine impartito dal cliente, in quanto difforme dalla propria strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini.

6.1.3 Classificazione della clientela

Conformemente ai requisiti legislativi, il cliente sarà classificato come "**cliente al dettaglio**", "**cliente professionale**" o "**controparte qualificata**" ed informato in ordine alla sua classificazione.

La classificazione può avere un'influenza sulle modalità di esecuzione dell'ordine del cliente, in particolare per quanto riguarda la sede di esecuzione dello stesso.

Come indicato al Paragrafo 1.2, per i clienti al dettaglio l'ottenimento del migliore risultato possibile sarà valutato in base al corrispettivo totale, prendendo in considerazione anche le commissioni proprie ed i costi sostenuti per l'esecuzione e/o la trasmissione dell'ordine in ciascuna sede di esecuzione ammissibile (cd. **total consideration**).

6.1.4 Ambito di applicazione

6.1.4.1 Generalità

La Banca del Fucino (nel seguito più brevemente anche "la Banca") applicherà la presente strategia con riguardo a tutti gli ordini disposti dalla clientela al dettaglio e dalla clientela professionale.

In ogni caso la Banca conferma propria la volontà di realizzare comunque il migliore risultato per il cliente.

6.1.4.2 Servizi di investimento prestati dalla Banca

La Banca offre alla propria clientela i seguenti servizi di investimento:

▪ **Ricezione e trasmissione ordini**

Servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione ad un intermediario abilitato alla negoziazione in conto proprio ed all'esecuzione di ordini per conto dei clienti. A tal fine la Banca si avvale dell'intermediario negoziatore **Banca IMI S.p.A.**

▪ **Collocamento e distribuzione**

Servizio attraverso il quale la Banca colloca e distribuisce strumenti e prodotti finanziari, di tipo bancario e assicurativo, propri e/o di terzi (tramite apposito mandato), per il tramite della propria rete di Filiali.

Il servizio prevede anche un'attività di assistenza alla Clientela nel periodo successivo al collocamento, nell'osservanza delle disposizioni di legge e in conformità agli accordi stipulati tra la Banca e le società emittenti di tali strumenti e prodotti.

▪ **Esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio**

Servizio attraverso il quale la Banca negozia, gli strumenti finanziari in relazione a ordini impartiti dai Clienti, in contropartita diretta con gli stessi.

La Banca espleta le seguenti attività di negoziazione per conto proprio:

- negoziazione obbligazioni di propria emissione
- negoziazione Pronti Contro Termine

▪ **Consulenza in materia di investimenti**

La Banca svolge tale servizio tramite la rete delle proprie Filiali. Il servizio si realizza nella prestazione di raccomandazioni personalizzate, dietro richiesta del cliente o su iniziativa della Banca, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario.

6.1.4.3 Strumenti finanziari trattati

I servizi di investimento descritti vengono forniti relativamente alle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- azioni e altri titoli/diritti rappresentativi del capitale di rischio, comprese le obbligazioni convertibili;
- obbligazioni e titoli di Stato;
- obbligazioni emesse dalla Banca del Fucino;
- obbligazioni strutturate (titoli di debito con componente derivativa);
- pronti contro termine;
- certificati di deposito;
- quote o azioni di organismi di investimento collettivo quali Fondi comuni di investimento armonizzati, SICAV e ETF;
- strumenti finanziari derivati, limitatamente a covered warrant, warrant e certificates;
- prodotti finanziari emessi da compagnie di assicurazione.

6.1.4.4 Orari di contrattazione

La clientela può impartire ordini di compravendita durante il normale orario di apertura degli sportelli. L'orario di contrattazione giornaliero segue le regole dei mercati borsistici. Eventuali disposizioni impartite al di fuori di tali orari saranno eseguite e/o trasmesse per l'esecuzione alla prima ripresa utile del mercato.

6.1.4.5 Aggregazione degli ordini

La Banca si riserva il diritto di aggregare gli ordini dei clienti con gli ordini in conto proprio. Tuttavia gli ordini potranno essere aggregati soltanto se l'aggregazione non comporterà svantaggi per il cliente.

6.1.5 Obblighi per la Banca

In considerazione della tipologia di servizi e strumenti finanziari trattati, si riportano, in appresso, i nuovi obblighi per la Banca articolati per servizio di investimento.

- **Esecuzione di ordini per conto dei clienti mediante negoziazione per conto proprio**

La Banca adotta misure ragionevoli ed efficaci meccanismi per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi clienti (best possible result), avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità ed alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'ordine. La Banca provvede alla negoziazione in contropartita diretta assumendo la qualifica di "internalizzatore non sistematico" o "liquidity provider", come previsto dalla Direttiva MiFID.

- **Ricezione e trasmissione di ordini**

La Banca adotta misure ragionevoli ed efficaci meccanismi per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi clienti, avendo riguardo al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e alla natura dell'ordine, individuando, nel contempo e per ciascuna categoria di strumenti, l'intermediario negoziatore e le "sedi di esecuzione" che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile, al fine di poter indirizzare gli ordini provenienti dalla clientela (transmission policy).

Per questo servizio di investimento la Banca ha selezionato quale unico intermediario negoziatore Banca IMI S.p.A., ritenuta idonea a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Tale scelta è stata effettuata considerando i seguenti aspetti qualificanti:

- **Banca IMI** adotta una politica di esecuzione degli ordini basata su una gerarchia dei fattori di esecuzione condivisa e coincidente con quella scelta dalla Banca per la propria strategia di trasmissione degli ordini. In particolare:

GERARCHIA DEI FATTORI	PONDERAZIONE
Corrispettivo Totale	95%
Probabilità di esecuzione	2,5%
Rapidità di esecuzione	2,5%

- **Banca IMI** è in grado di accedere direttamente o tramite altri intermediari negoziatori di primario standing, ad una pluralità di sedi di esecuzione (nazionali ed estere) idonee a garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti, in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell'attività di negoziazione svolta per conto della Banca.
- **Banca IMI** è aderente diretto al sistema multilaterale di negoziazione denominato EuroTLX e su tale mercato ricopre anche il ruolo di Market Maker.
- **Banca IMI**, per il comparto obbligazionario, ha inoltre incluso tra le sedi di esecuzione possibili le seguenti:
 - RetLots Exchange (internalizzatore sistematico di Banca IMI);
 - RetLots Pit (internalizzatore non sistematico).
- **Banca IMI** è in grado di:
 - garantire alla clientela della Banca un'offerta continuativa delle migliori condizioni possibili, in quanto in grado di offrire i servizi di investimento in modo tempestivo ed efficace;
 - garantire un pricing competitivo, in ragione delle dimensioni operative e della massa di operazioni trattate sulle diverse sedi di esecuzione;



- o garantire l'integrazione dei propri sistemi informatici con quelli della Banca per tutte le fasi nelle quali si suddivide il processo di ricezione, trasmissione ed esecuzione degli ordini su strumenti finanziari.

La modalità di trasmissione degli ordini adottata dalla Banca esime la stessa dall'assumere il ruolo di "raccogliitore attivo di ordini", che comporterebbe, al fine di individuare tempo per tempo, la sede di esecuzione "migliore", la dotazione di una struttura organizzativa e di investimenti informatici per l'indirizzamento degli ordini, non compatibili con le dimensioni e l'attività della Banca.

In altri termini e come meglio specificato nel Capitolo 6.2 e segg., la Banca si astiene nella trasmissione degli ordini dall'indicare la sede di esecuzione degli stessi, demandando tale scelta alla Banca IMI, della quale ha condiviso la politica di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari adottata.

- **Collocamento e distribuzione / Consulenza in materia di investimenti**

Tali servizi di investimento non rientrano nell'ambito di applicazione della normativa in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini. La Banca, tuttavia, si impegna comunque, nell'erogare tali servizi, al rigoroso rispetto dei principi generali di correttezza, equità e professionalità nei confronti della cliente sanciti dalla disciplina MiFID.

6.1.6 Modalità di esecuzione degli ordini contenenti istruzioni specifiche della clientela

Ogni qual volta un ordine del cliente sia accompagnato da istruzioni specifiche impartite dal medesimo, la Banca opererà secondo tali istruzioni, anche in deroga alla propria execution / transmission policy.

- In caso di **istruzioni specifiche** la Banca esegue l'ordine secondo tali istruzioni.
- In caso di **istruzioni parziali** la Banca esegue l'ordine per le istruzioni ricevute e applica la propria execution / transmission policy per la parte non specificata.

Qualora le istruzioni fornite dal cliente (parziali o totali) non consentano alla Banca il rispetto della propria *execution / transmission policy*, è fatta salva la possibilità per la Banca di rifiutare l'esecuzione dell'ordine, salvo il caso di contrarie indicazioni della normativa comunitaria e nazionale.

In ogni caso, ove la banca esegua / trasmetta un ordine con un'istruzione esplicita del cliente in conflitto con la propria execution / transmission policy, informa il medesimo che tale istruzione potrebbe impedire alla banca di realizzare il migliore risultato possibile nell'esecuzione.

In particolari fattispecie e sempre nell'interesse del cliente, la Banca può derogare alla propria *execution / transmission policy* anche in assenza di specifiche istruzioni del cliente.

A titolo meramente esemplificativo, ciò può accadere nel caso di:

- interruzione dei meccanismi di esecuzione che rendano impossibile eseguire l'ordine sulle sedi di esecuzione indicate nell'*execution/transmission policy*;
- indisponibilità temporanea dei sistemi informativi utilizzati ordinariamente dalla Banca nella trasmissione degli ordini all'intermediario incaricato della loro esecuzione.

Nelle menzionate casistiche la Banca informerà prontamente il cliente in ordine alla impossibilità oggettiva di eseguire / trasmettere l'ordine nella sede prescelta o, in alternativa, sulla impossibilità di dare corso alla disposizione impartita.

6.1.7 Modalità di comunicazione alla clientela della strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini

Le informazioni principali sulla execution policy adottata dalla Banca sono comunicate agli investitori cliente nella forma e con le modalità previste dall'art. 46, commi 1, lettera a) e 3 del Regolamento Consob 16190/2007.

Tali informazioni, comprendono:

- l'indicazione dell'importanza attribuita dalla Banca ai fattori di esecuzione;
- l'elenco delle sedi di esecuzione sulle quali la Banca fa motivato affidamento per adempiere all'obbligo di adottare tutte le misure ragionevoli per ottenere il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti;
- un chiaro avviso che eventuali istruzioni specifiche del cliente possono pregiudicare le misure previste nella execution policy limitatamente agli elementi oggetto di dette istruzioni.

Al tal fine è stato predisposto un apposito modello informativo, da consegnare al cliente prima della prestazione dei servizi di investimento e sul quale raccogliere il relativo consenso preliminare.

Ancorché le attuali disposizioni non prevedano, per la transmission policy, la raccolta del consenso preliminare esplicito del cliente, la Banca ha comunque ritenuto opportuno prevedere una sottoscrizione per "presa d'atto" da parte del cliente medesimo, considerato lo stretto legame operativo che lega le due strategie fra loro e, al contempo, con la speculare strategia del negoziatore Banca IMI S.p.A. .

Il modello informativo citato è allegato al contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento e ne costituisce parte integrante ed è, inoltre, pubblicato su sito internet della Banca: www.bancafucino.it.

6.2 Modalità di Esecuzione / Trasmissione degli ordini su strumenti finanziari adottate dalla Banca - Particolarità

Come illustrato nel capitolo 6.1, per il concreto rispetto dei principi di esecuzione / trasmissione degli ordini su strumenti finanziari impartiti dalla clientela, la Banca ha adottato una specifica policy aziendale comprendente:

- la strategia di esecuzione ordini (o execution policy), adottata dalla Banca nel servizio di esecuzione degli ordini della clientela mediante negoziazione per conto proprio, al fine di garantire il rispetto della best execution;
- la strategia di trasmissione ordini (o transmission policy), adottata dalla Banca nel servizio di ricezione e trasmissione ordini per conto della clientela.

6.2.1 Esecuzione di ordini per conto della clientela mediante negoziazione per conto proprio - Execution Policy

Il servizio di esecuzione di ordini per conto di clienti è erogato dalla Banca limitatamente a strumenti finanziari negoziati per conto proprio, ovvero: obbligazioni emesse dalla Banca del Fucino ed operazioni di pronti contro termine non negoziate nei mercati regolamentati,

Considerato che l'obbligo di garantire la best execution si applica a tutti i tipi di strumenti negoziati fuori mercato (OTC - Over The Counter), la Banca, per l'esecuzione di ordini per conto di clienti mediante negoziazione per conto proprio si impegna a garantire il miglior risultato possibile.

La Banca provvede alla negoziazione in contropartita diretta senza qualificarsi come "sede di esecuzione" ovvero assumere la qualifica di "internalizzatore sistematico", non ricorrendo i requisiti di frequenza, sistematicità ed organizzazione così come definiti dalla Delibera Consob 16190/2007.

6.2.1.1 Obbligazioni emesse dalla Banca

Gli ordini di compravendita, successivi alla chiusura del periodo di collocamento, riferiti a tale categoria di strumenti finanziari, sono eseguiti dalla banca ponendosi in contropartita diretta con il cliente (negoziazione conto proprio), trattandosi di strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati. Pertanto, la sede di esecuzione per tali ordini è rappresentata dalla Banca medesima.

Sarà cura della Banca operare a prezzi competitivi, offrendo quotazioni irrevocabili denaro-lettera che siano in linea con gli obblighi di best execution e che, tenendo conto del tempo trascorso fra l'offerta della quotazione e l'accettazione del cliente, non sia manifestamente superata dalle mutate condizioni di mercato.

In particolare, la Banca considera i seguenti fattori di esecuzione:

- corrispettivo totale
- probabilità di esecuzione e regolamento
- velocità di esecuzione
- dimensione dell'ordine
- natura dell'ordine

Per quanto riguarda la determinazione dei prezzi delle obbligazioni di propria emissione la banca si avvale di modelli di calcolo finanziario idonei alla determinazione del fair value dello strumento. Tale sistema ha l'obiettivo di rispettare i rendimenti presenti sul mercato per titoli risk-free sulle diverse scadenze, nell'assunto che il prezzo del titolo obbligazionario dipende dalla term structure di mercato.

Il prezzo è determinato applicando la formula del valore attuale netto dei flussi di cassa.

Il fair value è determinato con modelli matematici sviluppati nell'ambito delle procedure informatiche utilizzate dalla Banca.

Nella prestazione del servizio di negoziazione in conto proprio la Banca non addebita commissioni esplicite in quanto, all'atto della ricezione dell'ordine, provvederà a comunicare all'investitore il prezzo al quale è disponibile ad acquistare o a vendere gli strumenti finanziari in esame.

Tuttavia la Banca potrà applicare al fair value determinato con le modalità descritte nel presente paragrafo uno spread denaro/lettera nella misura massima dell'1%. I clienti hanno accesso alle quotazioni previa richiesta da rivolgersi al personale autorizzato presso ogni Filiale della Banca.

Come sopra indicato, la determinazione del prezzo, terrà conto del fair value delle obbligazioni, determinato usando la curva dei tassi SWAP con riferimento alla vita residua del titolo.

In particolare, in relazione alla tipologia di strumento finanziario, trovano applicazione i seguenti metodi:

▪ **Titoli a tasso variabile**

Si applica il metodo del "**notional cash flow after last known coupon**".

Questo approccio consente di determinare il prezzo scontando il flusso, formato dalla cedola certa più vicina e dal capitale di rimborso, per il periodo intercorrente tra il giorno di valutazione e la data di stacco della prossima cedola (certa).

La derivazione matematica del modello si basa sui seguenti assunti:

- utilizzo dei tassi forward per la stima del valore delle cedole incerte future;
- attualizzazione dei flussi secondo la curva dei tassi SWAP;
- non esistono opportunità di arbitraggio;
- l'incidenza degli spread è minima.

In base a tali considerazioni è possibile escludere dall'analisi tutti i flussi cedolari successivi incerti.

▪ **Titoli a tasso fisso**

Tutti i flussi di cassa futuri (certi) vengono attualizzati alla data di valutazione in base ai fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi SWAP. Per tutti i flussi futuri la cui scadenza non coincide con quella dei tassi SWAP, viene utilizzata l'interpolazione lineare per stimare il tasso da impiegare nell'attualizzazione.

6.2.1.2 Pronti contro termine non negoziati su mercati regolamentati

Gli ordini riferiti ad operazioni pronti contro termine non negoziati sui mercati regolamentati sono eseguiti dalla Banca ponendosi in contropartita diretta con il cliente (negoziazione conto proprio), in quanto:

- non esistono mercati regolamentati per la clientela retail, ma solo un unico mercato all'ingrosso;
- tali operazioni presentano un apprezzabile grado di personalizzazione in termini di scadenze e altre scelte dal cliente, che non troverebbero rispondenza diretta con le offerte disponibili sul mercato.

In particolare, la Banca considera i seguenti fattori di esecuzione:

- corrispettivo totale
- probabilità di esecuzione e regolamento
- velocità di esecuzione
- dimensione dell'ordine
- natura dell'ordine

La determinazione del prezzo "a termine", avviene sulla base di un tasso d'interesse proposto dalla Banca ed accettato dall'investitore.

Il tasso di cui sopra è proposto dalla Banca, considerando l'andamento dei tassi di interesse nei principali mercati monetari su scadenze analoghe a quelle dell'ordine da eseguire.

6.2.2 Ricezione e Trasmissione di ordini per conto della clientela – Transmission Policy

Gli ordini riferiti alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- Titoli azionari, Warrants, Covered Warrants ed ETF "domestici"
- Titoli azionari, Warrants, Covered Warrants ed ETF "esteri"
- Diritti
- Obbligazioni a tasso fisso, variabile e obbligazioni strutturate domestiche.
- Obbligazioni a tasso fisso, variabile e obbligazioni strutturate estere.
- Strumenti finanziari non quotati
- Certificates

sono eseguiti dalla Banca avvalendosi di un intermediario finanziario, che ha accesso ai mercati di trattazione degli strumenti finanziari interessati (servizio di ricezione e trasmissione degli ordini per conto della clientela) e del quale ne ha condiviso la politica di esecuzione / trasmissione degli ordini adottata.

Come indicato nel capitolo 6.1, la Banca ha individuato quale negoziatore unico **Banca IMI S.p.A.**

Si fornisce nel seguito, una dettagliata descrizione del modello di esecuzione degli ordini adottato da Banca IMI, con indicazione della gerarchia dei fattori di esecuzione, delle sedi di esecuzione dallo stesso assicurate.

6.2.2.1 Principi generali del modello di esecuzione degli ordini adottato da Banca IMI S.p.A.

Gli ordini trasmessi dalla Banca sono ricevuti dall'intermediario negoziatore Banca IMI, ed inviati per la loro esecuzione, tramite una piattaforma applicativa denominata MarketHUB, presso le seguenti execution venuee:

- Mercati regolamentati
- Sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)
- Internalizzatore Sistemico di Banca IMI (RetLots Exchange)
- Sistema di internalizzazione "non sistematica" (RetLots PIT) di Banca IMI
- Altri market maker o fornitori di liquidità.

Al riguardo, Banca IMI definisce un set di "**sedi di esecuzione**", a cui accede in via diretta o tramite altri intermediari negoziatori, che ritiene possano garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti, in relazione ai diverse tipologie di strumenti finanziari oggetto dell'attività di negoziazione (Allegato: tabelle delle sedi di esecuzione).

Si precisa che la Banca ha fornito specifica autorizzazione a Banca IMI ad includere nel set delle sedi di esecuzione possibili, anche venuee diverse dai mercati regolamentati e/o dai sistemi multilaterali di negoziazione, le quali saranno considerate, con le modalità nel seguito specificate, dagli algoritmi di calcolo utilizzati da Banca IMI per la determinazione della sede idonea a garantire il miglior risultato possibile per il cliente. Analogo consenso esplicito è richiesto dalla Banca alla propria clientela all'atto della formalizzazione del contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento.

All'interno del set di sedi di esecuzione individuato, Banca IMI definisce:

- **mercati strategici:** sedi alle quali accede direttamente per l'esecuzione degli ordini della clientela e/o indirettamente tramite intermediari negoziatori, purché presentino un elevato volume negoziato di ordini trasmessi da Banca IMI;
- **mercato di riferimento:** identifica, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari potenzialmente trattabili dalla Banca, il mercato più significativo in termini di liquidità, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso coincida o meno con un mercato strategico. Il mercato di riferimento per ciascuno degli strumenti finanziari trattati è aggiornato periodicamente e reso disponibile alla Banca in apposito portale internet: www.bancaimi.com - Sezione MarketHUB.

Per i titoli obbligazionari negoziati solo su mercati domestici e per quelli negoziati sia su mercati domestici che esteri, il mercato di riferimento è sempre identificato tra una delle sedi di esecuzione italiane incluse nella policy, ritenute maggiormente significative in termini di volumi trattati.

Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento coincide con un mercato strategico, la sede di esecuzione finale su cui inviare l'ordine è individuata dal negoziatore attraverso un modello dinamico che raffronta, in tempo reale, il mercato strategico

coincidente con il mercato di riferimento con gli eventuali altri mercati strategici sui quali il titolo è comunque negoziato. Questa modalità di esecuzione degli ordini è convenzionalmente definita “**Strategia di esecuzione**”.

Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento non coincide con un mercato strategico non si attiva l’algoritmo di cui sopra e l’ordine è indirizzato sul mercato di riferimento dello strumento oggetto di negoziazione. Questa modalità di esecuzione degli ordini è convenzionalmente definita “**Strategia di trasmissione**”.

Per gli strumenti finanziari scambiati su una sola sede di esecuzione, ovvero per i quali al momento dell’ordine vi sia solo una sede che esprime un prezzo operativo, la negoziazione avverrà su tale sede di esecuzione.

Qualora, infine, non sia possibile determinare alcuna sede di esecuzione, l’ordine del cliente è rifiutato.

6.2.2.2 Strategia di esecuzione

Nel caso si realizzino le condizioni per l’attivazione della “Strategia di esecuzione” di cui al Par. 6.2.2.1, il modello adottato da Banca IMI effettua una valutazione della qualità di esecuzione offerta da ciascuna potenziale sede alternativa. Tale valutazione si basa su un algoritmo che prevede l’aggregazione dei seguenti fattori di esecuzione:

- Corrispettivo totale (o Total consideration)
- Probabilità di esecuzione
- Rapidità di esecuzione

ponderati secondo i pesi indicati nel Capitolo 6.1.5.

E’ tuttavia fatta salva la possibilità per il cliente di fornire istruzioni specifiche, idonee a modificare la suddetta gerarchia predefinita di importanza dei fattori di esecuzione.

Individuata la sede di esecuzione, Banca IMI esegue gli ordini direttamente sui mercati ai quali ha accesso, ovvero indirettamente tramite un altro intermediario negoziatore.

Nella scelta degli intermediari negozianti Banca IMI:

- seleziona i soggetti che possano garantire la migliore qualità di esecuzione;
- verifica la compatibilità della strategia di esecuzione degli ordini di tali soggetti con la propria;
- verifica periodicamente la qualità di esecuzione garantita da tali soggetti, individuando eventuali azioni correttive.

L’applicabilità del descritto modello è tuttavia influenzata da ulteriori elementi, che ne limitano l’estensione nel caso concreto.

Tali fattori sono perlopiù connessi a vincoli di regolamento della Banca e/o alla natura dello strumento oggetto dell’ordine trasmesso. In particolare:

- nel caso di strumenti finanziari di tipo **azionario**, l’attivazione del meccanismo di confronto tra sedi di esecuzione è di fatto limitata alle sole sedi di esecuzione che hanno in comune il medesimo circuito di regolamento del mercato di riferimento per lo strumento;
- nel caso di strumenti finanziari di tipo **obbligazionario** negoziati solo sui mercati domestici o sui mercati domestici ed i mercati esteri, dalla circostanza che il modello di Best Execution dinamica considera esclusivamente i mercati domestici (MOT, EuroMOT, TLX, EuroTLX, RetLots Exchange).

Qualora non sia possibile attivare il descritto meccanismo di confronto dei mercati, l’ordine è inviato al mercato di riferimento dello strumento.

6.2.2.3 Strategia di trasmissione

Nell’ambito della Strategia di trasmissione Banca IMI si avvale di altri intermediari negozianti, inviando l’ordine del cliente con istruzione specifica di esecuzione sul mercato di riferimento dello strumento oggetto dell’operazione (se compreso nel set delle sedi di esecuzione previsto per la Banca).

6.2.2.4 Strumenti finanziari non quotati

Nel caso di ordini afferenti strumenti finanziari negoziati al di fuori dei mercati regolamentati, dei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) o dell’Internalizzatore Sistemico di Banca IMI (RetLots Exchange), Banca IMI provvede all’esecuzione dei medesimi attraverso la propria piattaforma di internalizzazione non sistematica “RetLots PIT”.

In particolare, gli ordini negoziati attraverso tale canale sono relativi a:

- strumenti non ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati o, comunque, trattati su sedi di esecuzione incluse nella presente policy e privi di liquidità spontanea;
- ordini per i quali la Banca abbia impartito l’istruzione specifica di esecuzione attraverso la piattaforma RetLots PIT.

Le condizioni di prezzo applicate da Banca IMI a tali operazioni sono determinate in base alle condizioni di mercato prevalenti individuate:

- sui principali circuiti OTC o tramite le quotazioni offerte da altri market maker;
- sulle principali sedi di negoziazione riservate ai soli operatori istituzionali;
- sulla base di propri modelli interni di pricing.

Per gli altri strumenti finanziari non trattati attraverso il canale RetLots PIT o attraverso le altre sedi di esecuzione, Banca IMI si riserva di procedere alla internalizzazione degli stessi solo previa disposizione specifica della Banca, applicando in ogni caso le proprie procedure di pricing.

6.2.3 Ulteriori elementi che incidono sul funzionamento del modello di Best Execution

Il modello descritto prevede alcuni ulteriori elementi in grado di incidere sul suo funzionamento e sulle modalità di individuazione della sede di esecuzione.

6.2.3.1 Livelli di flessibilità ammessi per singolo ordine

La Banca può, in relazione a ciascun singolo ordine e in conformità alle indicazioni puntuali del proprio cliente, fornire le seguenti indicazioni:

- sede di esecuzione: l'indicazione determina l'esecuzione dell'ordine sulla sede richiesta;
- circuito di regolamento: l'indicazione determina l'esecuzione dell'ordine solo su una sede di esecuzione compatibile con il circuito di regolamento richiesto;
- fattore di Best Execution prioritario: l'indicazione determina l'assegnazione della massima priorità al fattore di esecuzione indicato richiesto dal cliente;
- fase di negoziazione (asta): l'indicazione determina la possibilità di negoziare uno strumento finanziario su una sede in fase d'asta, di regola esclusa dal modello di Best Execution che mette a confronto i mercati in fase di negoziazione continua;

Le sedi di esecuzione prese in considerazione dal modello sono, in questi casi, solo quelle compatibili con l'istruzione ricevuta.

Altresì, in tali fattispecie, Banca IMI ottempera agli obblighi di Best Execution limitatamente a quanto non specificato dalla Banca, attendendosi per il resto alle indicazioni ricevute sebbene ciò possa pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, la possibilità da parte di Banca IMI di conformarsi alle misure previste nella propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

6.2.3.2 Trattamento di ordini particolari o disposti in particolari condizioni di mercato

Il modello adottato da Banca IMI è influenzato da fattori correlati alla tipologia di ordini impartiti, che possono implicare una gestione differenziata rispetto alla esecuzione ordinaria oppure una diversa priorità dei fattori di Best Execution, ovvero correlati alle condizioni presenti sulle sedi di esecuzione individuate.

In particolare, il processo di Best Execution prevede modalità specifiche di gestione in relazione alle seguenti categorie e/o tipologie di ordini:

- ordini curando e ordini cumulativi: si tratta di ordini per i quali il cliente richiede una gestione attiva e manuale da parte dell'operatore, che devono essere sempre corredati da istruzione specifica sulla sede di esecuzione;
- stop order: si tratta di ordini la cui esecuzione è condizionata dal raggiungimento di determinati livelli di prezzo e che sono inviati sul mercato di riferimento.

Altresì, il processo di Best Execution prevede una modifica dell'ordinamento gerarchico dei fattori di esecuzione in presenza di ordini con particolari parametri di prezzo e di quantità. In particolare:

- ordini al meglio: ordini eseguiti per l'intero quantitativo presente sul book di negoziazione (a qualsiasi prezzo) e per i quali è prevista la prioritizzazione del fattore "Probabilità di esecuzione";
- ordini tutto o niente: ordini eseguiti per l'intero quantitativo indicato ovvero cancellati automaticamente e per i quali è prevista la prioritizzazione del fattore "Probabilità di esecuzione".

Con riferimento alle condizioni particolari di mercato, il processo prevede specifiche modalità di indirizzamento nei casi di impossibilità temporanea di esecuzione degli ordini (ad esempio, per la chiusura delle sedi di esecuzione o perché la fase di negoziazione non ammette immissione di proposte, per il singolo strumento, il segmento di appartenenza o l'intero mercato). In tali casi, se è già stata selezionata la sede di esecuzione, l'ordine è trasmesso su tale sede non appena disponibile; ove manchino le condizioni per individuare la sede di esecuzione, l'ordine rimane in sospeso e il sistema di gestione degli ordini provvede all'inoltro automatico dello stesso all'apertura della prima sede disponibile.

In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, di dimensione inferiore ai limiti specificati dalla normativa e in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, Banca IMI adotta tutte le misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato.

6.2.3.3 Cambi e Divise

Nel caso di ordini aventi ad oggetto strumenti finanziari denominati in divise diverse dall'Euro, il cambio in base al quale calcolare il controvalore in Euro dell'operazione è determinato:

- per le divise USD, GBP e CHF, dalla banca, in base all'andamento dei cambi BCE al momento dell'operazione (+/- uno spread);
- da Banca IMI negli altri casi.

6.3 Disposizioni finali

Il presente documento è completato dalla lista delle sedi di esecuzione cui la Banca del Fucino ha accesso per il tramite di Banca IMI S.p.A. (intermediario negoziatore), nonché corredato da un glossario utile ad una migliore comprensione delle terminologie utilizzate.

La Banca monitora l'efficacia della presente strategia ed esegue tutte le verifiche necessaria ad appurare se nell'esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il cliente.



La Banca si impegna a fornire in forma scritta, la dimostrazione che l'ordine sia stato eseguito nel rispetto della presente strategia di esecuzione.

Qualora sia derogato il rispetto della presente strategia, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga:

- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal cliente;
- in assenza di istruzioni specifiche del cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del cliente e costituisca una eccezione rispetto alla normale operatività.

La Banca del fucino non applicherà commissioni secondo modalità che comportino una discriminazione indebita tra la diverse Sedi di Esecuzione.

La Banca si impegna a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale.

Tale riesame è, inoltre, eseguito al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti.

In tutte le ipotesi in cui venano apportate modifiche rilevanti alla strategia di esecuzione, la Banca provvederà a notificare tempestivamente tali variazioni alla clientela.

Ogni modifica rilevante apportata alla strategia di esecuzione è comunicata al cliente affinché lo stesso possa assumere una decisione informata in merito; inoltre i documenti aggiornati sono resi disponibili ai clienti sul sito Internet della Banca : www.bancafucino.it.

Tabelle delle Sedi di Esecuzione / Circuiti di regolamento
Negoziatore: Banca IMI S.p.A.

Strumenti di tipo azionario

Sede di esecuzione	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia sede di esecuzione	Mercati strategici	Modalità di accesso
Mercato Telematico Azionario	ITA	Monte Titoli	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
SeDeX	ITA	Monte Titoli	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
Xetra	DEU	Deutsche Borse Clearing	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
Euronext Cash Amsterdam	NLD	NECIGEF – Euroclear Nederland	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
Euronext Cash Bruxelles	BEL	BNB – Banque Nationale de Belgique	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
Euronext Cash Parigi	FRA	Sicovam – Euroclear France	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
TLX	ITA	Monte Titoli Euroclear/Clearstream	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
EuroTLX	ITA	Monte Titoli Euroclear/Clearstream	MTF	✓	Diretto
NYSE	USA	DTC – Depository Trust Company	Mercato Extra UE	✓	Indiretto
NASDAQ	USA	DTC – Depository Trust Company	Mercato Extra UE	✓	Indiretto
AMEX	USA	DTC – Depository Trust Company	Mercato Extra UE		Indiretto
PinK Sheet	USA	DTC – Depository Trust Company	Mercato Extra UE		Indiretto
Euronext Cash Lisbona	PRT	Interbolsa	Mercato Regolamentato		Indiretto
Virtual Exchange (VIRT-X)	CHE	SegalInterSettle (SIS)	Mercato Extra UE	✓	Indiretto
SWX (compresa Swiss Electronic Borse)	CHE	SegalInterSettle (SIS)	Mercato Equiparato		Indiretto
London Stock Exchange	GBR	CREST – Uk Gilts in CGO	Mercato Regolamentato	✓	Indiretto
London Stock Exchange (SEAQ)	GBR	London Stock Exchange (SEAQ)	Mercato Regolamentato	✓	Indiretto
SIBE	ESP	IberClear	Mercato Regolamentato	✓	Indiretto
Irish Stock Exchange	IRL	CREST – Euroclear UK and Ireland LTD	Mercato Extra UE		Indiretto
Berlin Stock Market	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato Regolamentato		Indiretto
Frankfurt Stock Exchange	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato Regolamentato		Indiretto
Munich Stock Exchange	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato Regolamentato		Indiretto
Stuttgard Stock Exchange	DEU	Deutsche Boerse Clearing	Mercato Regolamentato		Indiretto
Helsinki Stock Exchange	FIL	finish Central Securities Depository	Mercato Regolamentato	✓	Indiretto
Wiener Boerse AG	AUT	Osterreichische Kontrollbank AG	Mercato Regolamentato		Indiretto
Stockholm Stock Exchange	SWE	VPC AB	Mercato Regolamentato		Indiretto
Copenhagen Stock Exchange	DNK	VP (the Danish Securities Centre)	Mercato Regolamentato		Indiretto
Oslo Stock Exchange	NOR	VPS Verdipapirestralen	Mercato Regolamentato		Indiretto
Athen Stock Exchange	GRC	Hellenic Exchanges	Mercato Regolamentato		Indiretto
Hong Kong Exchanges and Clearing Limited	HKG	CCASS – Hong Kong Securities Clearing Company Limited	Mercato Extra UE		Indiretto
Tokyo Stock Exchange	JPN	Japan Securities Depository Center	Mercato Extra UE		Indiretto
Toronto Stock Exchange	CAN	CUID – CDS Clearing and Depository Services INC	Mercato Extra UE		Indiretto
Johannesburg Stock Exchange	ZAF	Strate LTD	Mercato Extra UE		Indiretto

Strumenti di tipo obbligazionario

Sede di esecuzione	Country Code	Circuito di regolamento	Tipologia sede di esecuzione	Mercati strategici	Modalità di accesso
Mercato Telematico Obbligazioni e Titoli di Stato (MOT)	ITA	Monte Titoli	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
Mercato Telematico Obbligazioni e Titoli di Stato – Segmento Euromot	ITA	Clearstream/Euroclear	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
TLX	ITA	Monte Titoli – Clearstream/Euroclear	Mercato Regolamentato	✓	Diretto
EuroTLX	ITA	Monte Titoli – Clearstream/Euroclear	MTF	✓	Diretto
RetLots Exchange	ITA	Monte Titoli – Clearstream/Euroclear	Internalizzatore sistematico	✓	Diretto
RetLots Pit	ITA	Variabile per strumento ammesso alla negoziazione	Internalizzatore non sistematico		Diretto

Glossario

Questo glossario ha il solo scopo di fornire un ausilio ad una migliore comprensione delle terminologie utilizzate nel documento inerente la strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini adottata dalla Banca del Fucino.

Certificates

Strumenti finanziari che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante (che va dagli indici azionari a quelli delle commodities). Si tratta di attività finanziarie emesse in prevalenza da banche d'investimento.

Covered warrant

Opzione che differisce dai normali warrant per il fatto di essere emessa da società diversa da quella che ha emesso il sottostante. I Covered warrant consentono di scommettere anche sul ribasso (put) del sottostante e non soltanto sul rialzo (call). Il covered warrant non dà diritto alla consegna dei titoli sottostanti ma alla liquidazione del differenziale tra lo strike price e prezzo del sottostante.

Esecuzione di ordini

Servizio con cui l'intermediario, su richiesta del cliente, acquista o vende i titoli nelle varie sedi di negoziazione.

ETF – Exchange Traded Funds

Gli ETF rappresentano investimenti in fondi trattati in borsa valori. Generalmente si riferiscono ad un "indice".

Fattori di esecuzione

Elementi considerati dalla Banca e/o dall'intermediario finanziario ai fini dell'ottenimento del miglior risultato possibile per il cliente nella esecuzione delle disposizioni di compravendita di strumenti finanziari dal medesimo impartite.

Intermediari finanziari incaricati

Sono operatori specializzati abilitati ad operare nei mercati finanziari. Curano, per conto della banca, l'esecuzione degli ordini raccolti dalla clientela.

Internalizzatore sistematico

Intermediario che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia in conto proprio gli ordini dei propri clienti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

Market Makers

Intermediario obbligato a proporre pubblicamente prezzi di acquisto e di vendita, ai quali altri intermediari possono, rispettivamente, vendergli o comprargli determinati quantitativi di titoli.

Mercato regolamentato

Luogo di scambio degli strumenti finanziari caratterizzato dalla presenza di una disciplina precisa sull'organizzazione di mercato, sui requisiti per la quotazione dei titoli, sulle regole di negoziazione, etc.. Il regolamento di tali mercati è approvato da un'autorità terza di controllo (in Italia la Consob).

MiFID

Si intende la Direttiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Aprile 2004.

MTFs – Multilateral Trading Facilities

Sistema multilaterale di negoziazione, gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato, che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari.

Negoziazione per conto proprio

Attività con cui l'intermediario, su richiesta del cliente, gli vende strumenti finanziari di sua proprietà o li acquista direttamente dal cliente stesso (comunemente si dice che l'intermediario opera in "contropartita diretta").

Ordine

Disposizione di compravendita di strumenti finanziari, impartita dal cliente alla banca.

Ricezione e trasmissione di ordini

Servizio con cui l'intermediario, ricevuto un ordine di acquisto o di vendita dal cliente, invece di eseguirlo egli stesso, lo trasmette ad un altro intermediario per la sua esecuzione.

Sedi di esecuzione

Includono i mercati regolamentati, gli MTFs, gli internalizzatori sistematici, i Market Makers e qualsiasi altro fornitore o entità che effettua una simile funzione in un paese terzo.

Warrant

Strumento finanziario, quotato in Borsa, consistente in un contratto a termine che conferisce la facoltà di sottoscrivere, l'acquisto (detti Warrant Call) o la vendita (detti Warrant Put) di una certa attività finanziaria sottostante (underlying) ad un prezzo (detto strike price o prezzo d'esercizio) e ad una scadenza stabilita.

7. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

In aderenza alle disposizioni di cui al Regolamento Consob n. 16190, del 29 ottobre 2007, la Banca del Fucino è tenuta a comunicare al cliente la classificazione ad esso attribuita per la prestazione dei servizi di investimento, secondo le nuove categorie dalla disciplina normativa e regolamentare in materia.

In particolare, sono previste tre tipologie di investitori:

clienti al dettaglio
clienti professionali
controparti qualificate

a ciascuna delle quali è riconosciuta un livello di tutela diverso: massimo per i clienti al dettaglio, minimo per le controparti qualificate.

Al riguardo, la Banca del Fucino attribuisce di norma alla clientela lo status di cliente al dettaglio, conformemente al proprio intendimento di garantire agli investitori il massimo grado di protezione previsto dalla normativa in materia di servizi di investimento

Tuttavia, qualora il cliente intenda beneficiare di una diversa classificazione rispetto a quella standard prevista dalla Banca, potrà presentare specifica richiesta in tal senso.

Al riguardo, la Banca del Fucino precisa quanto segue.

- la possibilità di aderire alla richiesta sarà subordinata alla verifica da parte della Banca in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla legge;
- la richiesta potrà essere fatta in via generale o per specifiche tipologie di strumenti e/o operazioni;
- il passaggio di categoria comporterà, in ogni caso, una riduzione delle tutele assicurate dall'attribuzione della categoria normalmente attribuita dalla Banca.

Si riporta, nel seguito, un' informativa in ordine alle previsioni normative e regolamentari in materia di classificazione della clientela.

La classificazione dei clienti secondo la Direttiva MiFID

Il cliente può essere classificato dall'intermediario che presta nei suoi confronti servizi ed attività di investimento come cliente al dettaglio oppure come cliente professionale. Determinati soggetti, qualificabili come professionali, possono altresì essere classificati quali controparti qualificate.

Clienti dettaglio

Sono clienti al dettaglio i soggetti non classificabili nella categoria della clientela professionale e/o delle controparti qualificate. Nei confronti di tale categoria di Investitori sono previste le seguenti tutele:

Obblighi informativi

Nella prestazione dei servizi di investimento, la Banca procede a fornire al cliente in tempo utile, cioè prima della prestazione stessa:

- l'informativa relativa alla banca e ai servizi di investimento dalla stessa prestati;
- l'informativa dettagliata relativa alla strategia di esecuzione / trasmissione degli ordini;
- l'informativa relativa alla salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;
- l'informativa relativa alla natura e ai rischi connessi agli strumenti finanziari;
- l'informativa relativa ai costi ed agli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento,
- l'avvertenza sulla eventuale non appropriatezza di una specifica operazione disposta;
- l'informativa relativa ad eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena la Banca venga a conoscenza di tali difficoltà;
- l'informativa relativa al conflitto di interesse qualora le misure adottate dalla banca non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato.

Obblighi di comportamento

Nella prestazione dei servizi di investimento la Banca è tenuta a rispettare:

- la disciplina dei contratti in base alla quale, per i servizi diversi dalla consulenza in materia di investimenti, occorre formulare un contratto in forma scritta, nel quale sono fissati diritti e obblighi dell'impresa e del cliente;
- la disciplina sull'adeguatezza, in base alla quale la Banca è tenuta a valutare, nella erogazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, che la specifica operazione da essa consigliata soddisfi i seguenti criteri: a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente; b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportarne i rischi; c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi;
- la disciplina sull'appropriatezza, in base alla quale la Banca, nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio, o di esecuzione degli ordini per conto della clientela, o di collocamento, o di ricezione e trasmissione ordini, verifichi che il cliente abbia la necessaria esperienza e conoscenza per comprenderne i rischi;
- la disciplina sulla best execution, in base alla quale la banca adotta tutte le misure ragionevoli e mette in atto tutti i meccanismi per ottenere, allorché esegua o trasmetta gli ordini, il miglior risultato possibile per il cliente;
- la disciplina in materia di gestione degli ordini;
- la completa disciplina prevista sulla rendicontazione, comprendente, se del caso, i costi delle operazioni e dei servizi prestati al cliente stesso;
- la disciplina relativa agli incentivi.

Clienti professionali

Sono clienti professionali quelli in possesso dell'esperienza, delle conoscenze e delle competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni di investimento e per valutare correttamente i rischi assunti in tali determinazioni.

I clienti professionali si distinguono tra quelli "di diritto", collocati in tale categoria in base ad una valutazione astratta del legislatore comunitario (l'elenco include anche le imprese di grandi dimensioni), ovvero:

- soggetti tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari italiani e esteri (banche, imprese di investimento, assicurazioni, OICVM, etc.);

- imprese di grandi dimensioni che rispondono ad almeno due dei seguenti requisiti:
 - totale di bilancio : 20.000.000 Euro
 - fatturato netto : 40.000.000 Euro
 - fondi propri: : 2.000.000 Euro
- investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari.

e quelli “**su richiesta**”. La classificazione su richiesta necessita, tuttavia, di una valutazione della Banca di carattere sostanziale, in ordine alle caratteristiche del cliente e alla sua idoneità ad essere classificato tra i clienti professionali e, in particolare, il rispetto di almeno due dei seguenti requisiti:

- che il cliente abbia effettuato operazioni di importo significativo con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre e nei quattro mesi precedenti;
- valore del portafoglio di strumenti finanziari, compresi i depositi in contante, sia maggiore a 500.000 Euro;
- che il cliente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione che presupponga la conoscenza delle operazioni e/o dei servizi per i quali richiede di essere classificato quale cliente professionale.

Proprio perché ritenuti in possesso dell'esperienza, delle conoscenze e dalle competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni di investimento e per valutare correttamente i rischi assunti in tali determinazioni, i clienti professionali saranno trattati dalla Banca con minori tutele rispetto a quelle richieste dalla legge per i clienti al dettaglio.

In particolare:

- nel fornire il servizio di consulenza in materia di investimenti, la Banca deve valutare che l'operazione consigliata a) corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente, b) sia di natura tale che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento, c) sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria conoscenza ed esperienza per comprendere i rischi inerenti all'operazione raccomandata; al riguardo, con riferimento al cliente professionale, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, la Banca può presumere che l'operazione consigliata sia di natura tale per cui il cliente possieda la necessaria conoscenza ed esperienza per comprendere i rischi inerenti tale operazione inoltre, ove il cliente sia professionale “di diritto”, la Banca può presumere che lo stesso sia finanziariamente in grado di sopportare qualsiasi rischio connesso all'investimento compatibile con i suoi obiettivi di investimento;
- al di fuori dei casi in cui la Banca è tenuta a far luogo alla valutazione di adeguatezza in connessione con la prestazione di un servizio di investimento, vale a dire in tutti i casi in cui la Banca sia tenuta ad effettuare la valutazione di appropriatezza in connessione con la prestazione di un servizio di investimento, la Banca può presumere che il cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per il quale il cliente è classificato come professionale.

Sono inoltre previsti, in generale, obblighi informativi in misura più attenuata rispetto ai clienti al dettaglio, relativamente alla rendicontazione

Controparti qualificate

Le controparti qualificate costituiscono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali.

Specificamente individuati dal legislatore (Banche, SGR, Società di Assicurazioni, etc.), corrispondono alla categoria di investitori per la quale il legislatore, in ragione dell'attività svolta dagli stessi, ha previsto il minor livello di tutela, in quanto considerati investitori molto esperti.

Nei confronti delle controparti qualificate la Banca non è tenuta ad osservare diverse tutele invece previste a beneficio dei clienti al dettaglio e dei clienti professionali. In particolare, nella prestazione dei servizi di esecuzione di ordini e/o di negoziazione per conto proprio e/o di ricezione e trasmissione ordini, la Banca non è tenuta ad osservare gli obblighi informativi previsti per i clienti al dettaglio e per i clienti professionali, gli obblighi di best execution, le norme relative all'appropriatezza, nonché le regole di condotta sulla gestione degli ordini (fatta eccezione per la disciplina degli ordini di clienti con limite di prezzo in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, di cui all'art. 49, comma 2, Regolamento Intermediari Consob n. 16190).